Seduta del 05 settembre 2022

L'anno 2022, il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 11:00 il Senato Accademico dell'U.M.G. si è riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente:

#### Ordine del Giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente.
- 2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.
- 3. Proposta di integrazione del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 4. Varie ed eventuali.

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:

Prof. Geremia Romano Presidente del Senato Accademico

Prof. Giovambattista De Sarro Rettore

Prof. Francesco Luzza Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento

Prof. Arturo Pujia
Prof.ssa Donatella Paolino
Prof.ssa Maura Ranieri
Prof. Maurizio Morelli
Rappresentante professori II fascia
Rappresentante professori II fascia
Rappresentante professori II fascia

Dott. Paolo Nicosia Rappresentante ricercatori
Dott. Antonio Leo Rappresentante ricercatori

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico – Amministrativo

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti

(apre il collegamento alle ore 11:10)

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano Rappresentante degli studenti

E' assente giustificato:

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento

Mu XR

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, Dott. Roberto Sigilli.

Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti da trattare.

**OMISSIS** 

Seduta del 05 settembre 2022

#### **OMISSIS**

Il Presidente ricorda al Collegio le previsioni della Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e del successivo D.M. n. 930/2022, di recente emanazione recante Disposizioni della Legge n. 30 del 12 aprile 2022 e del successivo della Legge n. 930/2022, di recente emanazione recante Disposizioni della Legge n. 930/2022 e del successivo della Legge n. 930/2022 e del successiv iscrizione a due corsi universitari, già oggetto di discussione del Senato Accademico nella seduta del 02.08.2022.

In particolare, il Presidente fa presente che l'art. 1 del succitato D.M. testualmente prevede che "A decorrere dall'a.a. 2022/2023, le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche".

Ciò premesso, ravvisata la necessità di adeguare il Regolamento Didattico di Ateneo in atto vigente alle nuove disposizioni ministeriali, il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Paolino la quale illustra al Collegio la proposta di modifica degli artt. 9 e 21 del suddetto regolamento, come di seguito riportata:

#### Artt. 9 e 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, in atto vigente.

#### Articolo 9 Crediti Formativi Universitari

#### 1. I crediti sono la misura dell'impegno complessivo, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività formative del Corso di studio.

- 2. Ciascun credito formativo dei corsi di laurea e di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di essi (e comunque non inferiore al 50 %) siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
- 3. I crediti attribuiti a ciascuna attività formativa vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame, o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Corso di studio.
- 4. Il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo per la prosecuzione degli studi viene stabilito dai regolamenti dei Corsi di studio, i quali possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.
- 5. L'Ateneo, nei casi previsti dall'art. 6 comma 2 dal D.M. 270/04, verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea magistrale.

#### Proposta di modifica degli artt. 9 e 21 del Regolamento Didattico Generale di Ateneo.

#### Articolo 9 Crediti Formativi Universitari

- 1. I crediti sono la misura dell'impegno complessivo, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività formative del Corso di studio.
- 2. Ciascun credito formativo dei corsi di laurea e di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di essi (e comunque non inferiore al 50 %) siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
- 3. I crediti attribuiti a ciascuna attività formativa vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame, o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Corso di studio.
- 4. Il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo per la prosecuzione degli studi viene stabilito dai regolamenti dei Corsi di studio, i quali possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.
- 5. L'Ateneo, nei casi previsti dall'art. 6 comma 2 dal D.M. 270/04, verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea magistrale.

Seduta del 05 settembre 2022

- 6. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissato in 60 crediti per anno. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costruiti su tale valore definito dall' art. 5 del D.M. 270/2004. Lo studente a tempo parziale, limitatamente agli anni in cui risulta iscritto come tale, può conseguire i crediti previsti dal precedente comma 5, nel numero di anni stabilito dal Consiglio di Scuola ovvero di Dipartimento non coordinato da Scuola competente.
- 7. Le Strutture didattiche competenti, di cui al comma precedente, valutano la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi e indica a quale anno di corso deve iscriversi.
- Inoltre, all'atto dell'istituzione di un Corso di studio l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri Corsi di Studio attivati presso l'Università nonché, sulla base di specifici accordi, presso altre Università.
- 8. Nel caso cli trasferimenti o passaggi di corso di studio, il riconoscimento cli crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi di Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Scuola ovvero al Consiglio Dipartimento non coordinato da Scuola, che valuta 1 'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi, fatto salvo per i trasferimenti effettuati nel primo anno di corso. Il trasferimento viene concesso previa verifica dei posti resisi disponibili. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
- 9. I Regolamenti dei corsi di studio prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli d'intesa tra l'Ateneo e gli Organismi interessati.
- 10. Lo studente può essere autorizzato a frequentare insegnamenti riferiti a specifici Corsi

- 6. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissato in 60 crediti per anno. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costruiti su tale valore definito dall' art. 5 del D.M. 270/2004. Lo studente a tempo parziale, limitatamente agli anni in cui risulta iscritto come tale, può conseguire i crediti previsti dal precedente comma 5, nel numero di anni stabilito dal Consiglio di Scuola ovvero di Dipartimento non coordinato da Scuola competente.
- 7. Le Strutture didattiche competenti, di cui al comma precedente, valutano la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi e indica a quale anno di corso deve iscriversi.
- Inoltre, all'atto dell'istituzione di un Corso di studio l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri Corsi di Studio attivati presso l'Università nonché, sulla base di specifici accordi, presso altre Università.
- 8. Nel caso cli trasferimenti o passaggi di corso di studio, il riconoscimento cli crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi di Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Scuola ovvero al Consiglio Dipartimento non coordinato da Scuola, che valuta 1 'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi, fatto salvo per i trasferimenti effettuati nel primo anno di corso. Il trasferimento viene concesso previa verifica dei posti resisi disponibili. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
- 9. I Regolamenti dei corsi di studio prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli d'intesa tra l'Ateneo e gli Organismi interessati.
- 10. Lo studente può essere autorizzato a frequentare insegnamenti riferiti a specifici Corsi

Seduta del 05 settembre 2022

di studio presso altre Università anche estere. Tali crediti sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.

- 11. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti, periodi di attività e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali; il riconoscimento viene fatto dal Consiglio di Scuola ovvero di Dipartimento non coordinato da Scuola e approvato dal Senato Accademico.
- 12. All'attività didattica formativa possono afferire studenti appartenenti a più corsi di studio. 13. Ai fini del conseguimento dei crediti attribuiti all'idoneità linguistica nella lingua inglese sono riconoscibili le certificazioni internazionali dello stesso livello o comunque rilasciati da qualificate organizzazioni pubbliche o private identificate dal Senato Accademico.
- 14. I regolamenti didattici dei corsi di studio dovranno prevedere l'aggiornamento periodico della congruenza tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi formativi, previa acquisizione del parere delle Commissioni Paritetiche.
- 15. In prima attuazione, i Corsi di studio attribuiscono i crediti alle attività formative già svolte dagli studenti secondo i vecchi ordinamenti con criteri atti a favorire l'opzione per i nuovi ordinamenti.

- di studio presso altre Università anche estere. Tali crediti sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
- 11. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti, periodi di attività e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali; il riconoscimento viene fatto dal Consiglio di Scuola ovvero di Dipartimento non coordinato da Scuola e approvato dal Senato Accademico.
- 12. All'attività didattica formativa possono afferire studenti appartenenti a più corsi di studio. 13. Ai fini del conseguimento dei crediti attribuiti all'idoneità linguistica nella lingua inglese sono riconoscibili le certificazioni internazionali dello stesso livello o comunque rilasciati da qualificate organizzazioni pubbliche o private identificate dal Senato Accademico.
- 14. I regolamenti didattici dei corsi di studio dovranno prevedere l'aggiornamento periodico della congruenza tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi formativi, previa acquisizione del parere delle Commissioni Paritetiche.
- 15. In prima attuazione, i Corsi di studio attribuiscono i crediti alle attività formative già svolte dagli studenti secondo i vecchi ordinamenti con criteri atti a favorire l'opzione per i nuovi ordinamenti.
- 16. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano i criteri e le modalità con le quali procedere, su istanza dello studente, riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto. Nel caso di attività formative mutuate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi annuali previsti nei regolamenti didattici, agli studenti da parte delle strutture didattiche competenti. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, la struttura didattica competente dell'altro corso di studio può promuovere l'organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 21 Articolo 21

Seduta del 05 settembre 2022

### Requisiti di Ammissione ai Corsi di studio, Preparazione Iniziale degli Studenti ed Attività Didattiche Integrative

- 1. Le regole generali e le modalità per l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi dei corsi di studio, nonché eventuali limitazioni in materia di accesso sono indicati nella Banca-Dati dell'Offerta Formativa OFF.F, nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e sul bando benefici destinati agli studenti; di tali informazioni viene data diffusione nel Manifesto generale degli studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari adottati dall'Ateneo.
- 2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale vengono deliberate dal Senato Accademico, su proposta dei competenti Consigli delle Scuole ovvero dei Dipartimenti non coordinati da Scuola, sentiti il Consiglio di Amministrazione e la Consulta degli Studenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 3. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a più Università o a più corsi di studio dell'Ateneo. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decade dal corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

#### Requisiti di Ammissione ai Corsi di studio, Preparazione Iniziale degli Studenti ed Attività Didattiche Integrative

- 1. Le regole generali e le modalità per l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi dei corsi di studio, nonché eventuali limitazioni in materia di accesso sono indicati nella Banca-Dati dell'Offerta Formativa OFF.F, nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e sul bando benefici destinati agli studenti; di tali informazioni viene data diffusione nel Manifesto generale degli studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari adottati dall'Ateneo.
- 2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale vengono deliberate dal Senato Accademico, su proposta dei competenti Consigli delle Scuole ovvero dei Dipartimenti non coordinati da Scuola, sentiti il Consiglio di Amministrazione e la Consulta degli Studenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 3. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a più Università o a più corsi di studio dell'Ateneo. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decade dal corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.
  - 3. Lo studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche qualora iscritto ad altra Università, Scuola Istituto superiore ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. L'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
  - 4. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di

Seduta del 05 settembre 2022

- specializzazione medica, si applica l'articolo 7 del D.M. 226/2021.
- 5. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.
- 6. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche se lo studente è iscritto presso altra Università, Scuola o Istituto superiore ad ordinamento speciale.
- 7. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 3, 4 e 5 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
- 8. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23 in merito agli obblighi di frequenza obbligatoria.
- 9. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.
- 10. Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.
- 4. 11. Per iscriversi ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico bisogna essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Per iscriversi ad un Corso di Laurea magistrale bisogna possedere una laurea o essere in possesso di un titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il controllo della sussistenza dei requisiti curricolari e la verifica della personale preparazione degli studenti, che
- 4. Per iscriversi ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico bisogna essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Per iscriversi ad un Corso di Laurea magistrale bisogna possedere una laurea o essere in possesso di un titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il controllo della sussistenza dei requisiti curricolari e la verifica della personale preparazione degli studenti, che

Seduta del 05 settembre 2022

fanno domanda d'iscrizione ad un Corso di laurea Magistrale, non ad accesso programmato, è a cura del Consiglio della Scuola ovvero del Dipartimento a cui il Corso afferisce.

- 5. Per il Corso cli Laurea, la mancanza di tali prerequisiti culturali determinati dai Regolamenti. prende nome debito di formativo. L'assolvimento del debito formativo dovrà essere soddisfatto e verificato entro il primo anno di corso. A tale scopo le Strutture Didattiche competenti prevedono l'istituzione di attività formativa, che può essere svolta anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Accademico. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei Corsi di studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.
- 6. Per l'ammissione ai seguenti Corsi di studio:
- Dottorato di ricerca;
- Master di I e di II livello;
- Scuole di specializzazione;

i relativi ordinamenti didattici devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso, nonché i requisiti curriculari richiesti e i criteri di verifica dell'adeguata preparazione personale.

Eventuali integrazioni curriculari devono essere realizzate prima della verifica e della adeguatezza della preparazione individuale.

7. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Unione Europea, per qualsiasi livello di corso di studio.

L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

L'Università, con propria delibera, provvede al riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione a Corsi di studio e di Dottorato di ricerca, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

fanno domanda d'iscrizione ad un Corso di laurea Magistrale, non ad accesso programmato, è a cura del Consiglio della Scuola ovvero del Dipartimento a cui il Corso afferisce.

- 5. 12. Per il Corso cli Laurea, la mancanza di tali pre-requisiti culturali determinati Regolamenti, prende il nome di debito formativo. L'assolvimento del debito formativo dovrà essere soddisfatto e verificato entro il primo anno di corso. A tale scopo le Strutture Didattiche competenti prevedono l'istituzione di idonea attività formativa, che può essere svolta anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Accademico. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei Corsi di studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.
- 6. 13. Per l'ammissione ai seguenti Corsi di studio:
- Dottorato di ricerca;
- Master di I e di II livello;
- Scuole di specializzazione;

i relativi ordinamenti didattici devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso, nonché i requisiti curriculari richiesti e i criteri di verifica dell'adeguata preparazione personale.

Eventuali integrazioni curriculari devono essere realizzate prima della verifica e della adeguatezza della preparazione individuale.

7. 14. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Unione Europea, per qualsiasi livello di corso di studio

L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

L'Università, con propria delibera, provvede al riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione a Corsi di studio e di Dottorato di ricerca, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all'unanimità esprime una valutazione preliminare positiva in merito alle sopra riportate modifiche degli artt. 9 e 21 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Seduta del 05 settembre 2022

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

**OMISSIS** 

Bu Du